

Procedure per la validazione da parte delle imprese distributrici delle istanze di bonus sociale elettrico di cui alla deliberazione 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08

Di seguito sono riportati gli schemi relativi alle verifiche che le imprese distributrici sono tenute ad effettuare sulle Richieste Di Agevolazione (di seguito: RDA) al bonus relative, rispettivamente, ai casi di disagio economico e ai casi di disagio fisico.

Tavola 1 - Le verifiche a carico dei distributori nel caso di domande di bonus per disagio economico





Tavola 2 - Le verifiche a carico dei distributori nel caso di domande di bonus per disagio fisico



Verifiche in parallelo

Le verifiche relative a:

- Codice identificativo del POD
- Codice fiscale (ed eventualmente nominativo) dell'intestatario della fornitura
- Potenza impegnata¹

devono essere condotte in parallelo in modo che, nei casi di rigetto delle RDA, l'impresa distributrice possa restituire a SGATE esiti di "non validazione" con motivazioni multiple.

Verifiche sul codice identificativo del POD

Dalle prime analisi condotte risulta che numerose istanze non vengono validate poiché l'impresa distributrice non è in grado di identificare nel proprio DB clienti il codice POD indicato nella RDA.

Le motivazioni più frequenti risultano essere:

- Errori materiali nell'indicazione del codice POD nell'istanza
- Il POD non inizia con la sottostringa che identifica l'impresa distributrice
- Il codice POD non risulta attivo

¹ Solo per le istanze per disagio economico

Di seguito sono analizzate queste motivazioni di rigetto e sono riportate indicazioni finalizzate alla riduzione della frequenza di questi casi di non ammissione delle RDA.

Errori materiali nell'indicazione del codice POD nell'istanza

La frequenza degli errori materiali si può ridurre introducendo in SGATE, laddove disponibili, gli algoritmi di generazione o di controllo dei codici POD adottati dalle imprese distributrici.

Qualora l'impresa abbia un algoritmo predefinito per la creazione o il controllo dei codici POD è quindi opportuno che contatti Ancitel per verificare la possibilità di implementare l'algoritmo in SGATE.

Il POD non inizia con la sottostringa che identifica l'impresa distributrice

Questo tipo di motivazione può nascondere un errore di digitazione del codice POD al momento della compilazione dell'istanza.

Può trattarsi però anche di punti di prelievo su una rete di distribuzione che sono stati oggetto di un'acquisizione ed in relazione ai quali non è stata effettuato, o non è stata ancora completato, il processo di riclassificazione da parte dell'impresa subentrante in coerenza con le disposizioni dell'articolo 37 della deliberazione dell'Autorità n. 111/06.

La frequenza di questo tipo di errore si riduce se l'impresa distributrice che acquisisce un'intera rete di distribuzione si accredita tempestivamente in SGATE, in sostituzione dell'impresa distributrice acquisita, in modo da poter ricevere anche le RDA di competenza di quest'ultima.

Questa prassi è opportuna per evitare lo "smarrimento" di istanze nelle quali il richiedente il bonus fa riferimento ad un codice POD che riconduce ad un'impresa distributrice che, avendo ceduto la rete di distribuzione, non è più operativa.

Il codice POD non risulta attivo

Questo tipo di motivazione di rigetto dell'istanza sembra riguardare i punti di fornitura che, al momento della validazione dell'istanza da parte dell'impresa distributrice non sono più intestati al richiedente il bonus, ma lo erano precedentemente.

SGATE gestisce questi casi tramite la compilazione di appositi campi tramite i quali, all'atto della presentazione, l'istanza viene classificata come "RETRO", ossia avente diritto all'agevolazione sia retroattivamente per l'anno 2008 sia per i successivi 12 mesi, o come "RETRO NO POD", ossia avente diritto alla compensazione con decorrenza retroattiva fino alla cessazione della fornitura.

Non si ritiene che le definizioni "RETRO" e "RETRO NO POD" siano informazioni sulla base delle quali l'impresa distributrice debba discriminare il tipo di agevolazione, anche perché tali

informazioni non risultano autocertificate dal soggetto richiedente il bonus ma si tratta piuttosto di indicazioni che SGATE crea e trasmette alle imprese distributrici in base alla compilazione/non compilazione di un flag da parte degli operatori comunali.

Si ritiene invece opportuno che le imprese distributrici determinino la durata delle agevolazioni utilizzando i dati in loro possesso relativi all'effettiva durata della fornitura ed alle eventuali variazioni contrattuali intercorse tra l'1 gennaio 2008 e il momento in cui viene validata la RDA.

Tali fattispecie, dopo la data del 30 giugno, con il venir meno del diritto alla retroattività, non dovrebbero più presentarsi. A regime, infatti, l'impresa distributtrice attiva il bonus solo se, alla data di decorrenza del diritto, il punto di prelievo risulta attivo ed intestato al richiedente l'agevolazione, in caso contrario l'impresa distributtrice non valida la domanda e il bonus non viene attivato.

POD relativo ad altro Comune

Qualche impresa distributtrice è in grado di ricostruire, tramite il codice POD, l'ubicazione fisica del punto di prelievo. Per alcune istanze è stato riscontrato che l'ubicazione del punto di prelievo desumibile dal codice POD non risultava coerente con il Comune di residenza risultante dalla RDA. In numerosi casi la non ammissione della RDA sembra possa dipendere da errori di digitazione del codice POD nella compilazione dell'istanza.

Non è possibile escludere però che il richiedente, nell'istanza per l'ottenimento del bonus, abbia indicato un codice POD, a lui intestato, ma relativo ad una fornitura NON di residenza.

Le imprese distributtrici pertanto effettuano un controllo sulla coerenza tra il Comune in cui risulta ubicato il punto di prelievo, desumibile dal codice POD o dal proprio data base (di seguito: DB clienti), e il Comune di indicato nella RDA.

Verifiche sul codice fiscale e sul nominativo dell'intestatario della fornitura

L'impresa distributtrice verifica che il codice fiscale dell'intestatario della fornitura, indicato nella RDA, coincida con il codice fiscale dell'intestatario della fornitura risultante dal proprio DB clienti. Nel caso in cui la verifica sul codice fiscale dia esito positivo, l'impresa distributtrice valida la RDA senza effettuare ulteriori controlli sul nominativo dell'intestatario della fornitura.

Solamente nel caso in cui il codice fiscale del DB clienti risulti mancante o difforme da quello risultante dalla RDA, l'impresa verifica il nominativo dell'intestatario della fornitura.

La mancanza di codice fiscale nel DB clienti, o la difformità rispetto al codice fiscale indicato nella RDA, non può pertanto comportare il rigetto della RDA nel caso in cui si riscontri la coincidenza del nominativo dell'intestatario della fornitura.

Verifiche sulla potenza impegnata

Il limite di potenza impegnata per l'accesso al bonus previsto dalla deliberazione ARG/elt 117/08 è il seguente:

- non superiore a 3 KW nei casi di istanze per disagio economico e numerosità familiare fino a 4 componenti;
- non superiore a 4,5 KW nei casi di istanze per disagio economico e numerosità familiare oltre 4 componenti;
- nessun limite di potenza impegnata nei casi di istanze per disagio fisico.

Operativamente il sistema SGATE considera ammissibili le istanze di bonus prendendo a riferimento i limiti di potenza impegnata previsti dalla deliberazione ARG/elt 117/08 maggiorati del 10%.

In tal modo si evita di rigettare istanze di bonus nelle quali è stato erroneamente indicato il valore della potenza disponibile del punto di prelievo oggetto di agevolazione anziché il valore della potenza impegnata.

Ai fini del rispetto delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 117/08, l'impresa distributrice deve verificare che la potenza impegnata, come risultante dal proprio DB clienti, rispetti i limiti previsti dalla deliberazione medesima. Non può rappresentare causa di rigetto di un'istanza il fatto che il valore della potenza riportato nella RDA non coincida puntualmente con il valore della potenza impegnata presente nel DB clienti dell'impresa.

Verifiche relative alla tariffa applicata e all'indirizzo del punto di prelievo

Nelle istanze di disagio economico, nei casi in cui la potenza impegnata nel punto di prelievo per il quale è richiesto il bonus è superiore a 3 kW le verifiche dell'impresa distributrice si limitano al codice POD ed al codice fiscale/nominativo dell'intestatario della fornitura.²

Le verifiche si limitano al codice POD ed al codice fiscale/nominativo dell'intestatario della fornitura anche nel caso di istanze di bonus per disagio fisico.

² Per le istanze per disagio economico, quando la potenza impegnata del punto di prelievo è superiore a 3 kW, l'impresa non effettua controlli su tariffa/indirizzo di fornitura, ma verifica la coincidenza tra il Comune in cui risulta ubicato il POD e il Comune indicato nell'istanza di bonus.

Nelle istanze per disagio economico, nei casi in cui la potenza impegnata nel punto di prelievo per il quale è richiesto il bonus è, invece, inferiore o pari a 3 kW, l'impresa verifica che la tariffa applicata nel punto di prelievo sia la tariffa D2.

Nel caso in cui la verifica relativa alla tariffa applicata dia esito positivo, la RDA è da considerarsi validata senza ulteriori controlli riguardo all'indirizzo del punto di prelievo.

L'impresa medesima verifica la congruenza tra indirizzo del punto di prelievo indicato nell'istanza e indirizzo risultante dal proprio DB clienti solamente nel caso in cui riscontri anomalie riguardo alla tariffa applicata al punto di prelievo.

Qualora per il punto di fornitura per il quale è richiesto il bonus l'impresa riscontri un'anomala applicazione della tariffa D3 anziché della tariffa D2, effettua una verifica sull'indirizzo del punto di fornitura.

Se sia il controllo sulla tariffa applicata che sull'indirizzo del punto di fornitura danno esito negativo, l'impresa rifiuta l'istanza di bonus.

Nel caso in cui, invece, l'indirizzo del punto di prelievo indicato nella RDA coincide con l'indirizzo contenuto nel proprio DB clienti, l'impresa valida l'istanza, ma effettua ulteriori controlli per stabilire se il soggetto richiedente il bonus sia intestatario del solo punto di prelievo per il quale è richiesto il bonus o sia intestatario di altri punti di prelievo nel territorio di competenza dell'impresa distributrice.

Qualora il punto di prelievo risulti essere l'unico punto intestato al soggetto richiedente il bonus, l'impresa si limiterà a modificare la tariffa applicata a quel punto di prelievo da D3 a D2. Nel caso in cui invece al medesimo soggetto fossero intestati più punti di prelievo, l'impresa modificherà la tariffa applicata al punto di prelievo per il quale è stato richiesto il bonus da D3 a D2, e si assicurerà che su tutti gli altri punti di prelievo sia applicata la tariffa D3.

Altre indicazioni alle imprese distributrici per una corretta validazione delle istanze

Ai fini di una corretta gestione delle agevolazioni è essenziale che il sistema SGATE sia costantemente aggiornato sullo stato delle istanze di ammissione al bonus.

E' importante quindi che le imprese distributrici lavorino le RDA nei tempi definiti dalla deliberazione ARG/elt 117/08 e che comunichino tempestivamente a SGATE gli esiti delle verifiche e le eventuali motivazioni di rigetto delle istanze.

La tempestività nelle comunicazione degli esiti delle verifiche e la corretta indicazione delle motivazioni di rigetto delle istanze è indispensabile al fine di semplificare le procedure di comunicazione con i soggetti richiedenti il bonus e la gestione di eventuali reclami e ricorsi da parte

dei soggetti le cui istanze sono state rifiutate per errori materiali di compilazione o a causa di errori presenti nei DB clienti delle imprese distributrici.

Ai fini di quanto sopra, le imprese distributrici devono comunicare a SGATE:

- l'esito delle verifiche su ciascuna RDA **entro il primo giorno del secondo mese successivo** alla messa a disposizione della RDA da parte del Comune;
- la cessazione del bonus nel caso di modifiche contrattuali che comportano la cessazione del diritto alla compensazione **contestualmente** al perfezionamento della variazione contrattuale.

Le motivazioni di rigetto delle istanze devono essere classificate secondo le tipologie predefinite e concordate con ANCI riducendo al minimo l'utilizzo del campo note.

Ciascuna istanza rigettata deve poter avere motivazioni di rigetto multiple (a seguito delle verifiche in parallelo precedentemente illustrate). In tal modo nella gestione dei reclami e dei ricorsi sarà più evidente quali elementi dell'istanza non validata devono essere riverificati e, dove necessario, rettificati.

Classificazione delle motivazioni di rigetto

Di seguito è riportata la tavola che contiene le motivazioni di non ammissione delle istanze, ed i relativi codici identificativi, rivista coerentemente con lo schema di verifiche riportato nella presente nota.

La tavola contiene le motivazioni di rigetto delle RDA per le "nuove istanze". Le motivazioni di non validazione dei "rinnovi" verranno sviluppate in dettaglio e rese disponibili successivamente. Le motivazioni di rigetto delle istanze non validate precedentemente all'adozione della presente tavola non dovranno essere riclassificate.

Tavola 3 - Classificazione delle motivazioni di rigetto delle RDA

Codice	Descrizione
1	POD inesistente nella banca dati del distributore di competenza
7	Il POD non inizia con la sottostringa che identifica il distributore (es. IT001E per Enel)
8	POD formalmente errato
9	Il POD risulta ubicato in un altro Comune rispetto a quello indicato
10	Il POD non risulta più nella titolarità del richiedente
3	La potenza impegnata non rispetta i limiti previsti dalla delibera.
12	Né il codice fiscale né nome e cognome coincidono con quelli presenti nella banca dati del distributore per il POD indicato
6	Né la tariffa applicata, né l'indirizzo di fornitura indicato coincidono con quelli presenti nella banca dati del distributore.
11	Il POD risulta già agevolato per il periodo indicato
13	Il cittadino risulta già agevolato per il periodo indicato
16	Richiesta di agevolazione per un POD per il quale è già pervenuta una precedente richiesta

Determinazione della quota “retroattiva” dell’agevolazione in caso di validazione delle RDA

Ai sensi delle disposizioni della deliberazione ARG/elt 117/08, le domande presentate entro il 30 giugno 2009 consentono al richiedente di beneficiare retroattivamente del bonus anche con riferimento all’anno 2008.

Si ricorda che, al fine di prevenire effetti indesiderati sulla durata della retroattività nei casi di particolare ritardo da parte del Comune nell’inserimento delle istanze in SGATE, è stato posto un limite all’ammontare che può essere riconosciuto al cliente domestico disagiato a titolo di retroattività. In particolare, ferma rimanendo la possibilità di utilizzare la data di protocollo del Comune per determinare l’accesso o meno alla retroattività, per le istanze che al 30 giugno non risulteranno ancora immesse nel sistema SGATE, ed indipendentemente dalla data di trasmissione delle informazioni nel medesimo sistema da parte del Comune, la quota di retroattività non potrà comunque essere calcolata con riferimento ad un intervallo temporale superiore al periodo 1 gennaio 2008 – 31 luglio 2009.